

ACCESSO: Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nel caso di reiterazione dopo lungo tempo della originaria istanza ostensiva – Sussiste – Fattispecie.

Tar Lombardia - Brescia, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 380

“[...] Il motivo del diniego [...] è che in precedenza era stata svolta analoga domanda e che essa – secondo quanto rappresentato in memoria dal Comune – aveva trovato accoglimento.

In questo quadro, in cui null’altro si oppone all’ostensione dei documenti richiesti, assumono allora valore decisivo il non breve lasso di tempo (sette anni) decorso dalla precedente domanda e la circostanza che la nuova domanda abbia un oggetto più ampio della precedente (essendo stati richiesti anche altri documenti).

Per tali specifiche ragioni il ricorso merita accoglimento: per l’effetto il Comune è condannato all’esibizione ed alla consegna alla ricorrente di copia della documentazione richiesta [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumello del Monte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con domanda in data 15.11.2022 la signora Maria Elisabetta Facchinetti ha chiesto al Comune di Grumello del Monte l’ostensione dei seguenti documenti:

- concessione edilizia n. 21/77 prot. n. 1156 del 2.06.1977 e successive volture e/o varianti;
- concessione edilizia gratuita n. 1121 del 1980 per modifiche interne definitive;
- concessione edilizia n. 1670/98 e successive varianti e relativa agibilità;
- permesso di costruire n. 2706/2015 e successive varianti e relativa agibilità;
- permesso di costruire in sanatoria n. 2706/2015 del 16.07.2015 prot. 15/7349;
- PRG e/o PGT vigenti nel 1998, nel 2015 e regolamenti edilizi,

per verificare la legittimità di quanto edificato dal confinante signor Marzio Caldara e accertare se in ipotesi erano stati violati i suoi diritti dominicali.

L’accesso è stato denegato dal Comune di Grumello del Monte perché il controinteressato si era opposto all’ostensione dei documenti richiesti.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, promosso ai sensi dell'articolo 116 Cod. proc. amm., la signora Facchinetti ha chiesto l'annullamento del predetto atto di diniego, l'accertamento del proprio diritto ad accedere ai documenti richiesti e la condanna del Comune intimato all'ostensione degli stessi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grumello del Monte per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione. A tale fine rappresenta per la prima volta che il signor Caldara si era opposto all'istanza della ricorrente perché analoga ad altra dalla stessa presentata nel 2016.

Il controinteressato, peraltro, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Dopo l'ulteriore scambio di scritti difensivi, in cui le parti costituite hanno insistito sulle rispettive posizioni, la causa è stata chiamata all'udienza camerale del 20 aprile 2023 e in quella sede, al termine della discussione orale, trattenuta in decisione.

La vicenda sottoposta all'esame di questo Tribunale presenta delle peculiarità che rilevano ai fini della decisione del ricorso.

Anzitutto, va osservato che non sono in discussione né l'interesse, né la legittimazione della signora Facchinetti ad accedere agli atti per i quali aveva presentato l'istanza poi denegata.

Il motivo del diniego (pervero nemmeno correttamente esplicitato nel provvedimento conclusivo del procedimento, ma reso noto all'interessata solamente in sede processuale) è che in precedenza era stata svolta analoga domanda e che essa – secondo quanto rappresentato in memoria dal Comune – aveva trovato accoglimento.

In questo quadro, in cui null'altro si oppone all'ostensione dei documenti richiesti, assumono allora valore decisivo il non breve lasso di tempo (sette anni) decorso dalla precedente domanda e la circostanza che la nuova domanda abbia un oggetto più ampio della precedente (essendo stati richiesti anche altri documenti).

Per tali specifiche ragioni il ricorso merita accoglimento: per l'effetto il Comune è condannato all'esibizione ed alla consegna alla ricorrente di copia della documentazione richiesta, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione ad istanza di parte se anteriore.

Le peculiarità del caso giustificano nondimeno l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per

l'effetto condanna il Comune di Grumello del Monte all'ostensione dei documenti richiesti dalla signora Maria Elisabetta Facchinetti nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente FF

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

Massimo Zampicinini, Referendario

IL SEGRETARIO